

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

recante modifica degli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di certificazione per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi e delle loro carni fresche

[notificata con il numero C(2008) 3040]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/752/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, primo comma del punto 1 e punto 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) La parte 1 degli allegati I e II della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ⁽³⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare alcuni animali vivi e le loro carni fresche.

(2) A norma della decisione 79/542/CEE le importazioni di tali animali e carni devono essere conformi alle prescrizioni previste nei relativi modelli di certificati veterinari di cui agli allegati della decisione in parola. Per gli animali e per la carne, i modelli di certificati veterinari figurano rispettivamente nell'allegato I, parte 2, e nell'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE.

(3) Tenendo conto dell'applicazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽⁴⁾, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁵⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁶⁾, nonché dei testi di attuazione di detti regolamenti, è necessario modificare e aggiornare le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione comunitari per l'importazione nella Comunità di carni fresche di ungulati domestici (bovini, suini, ovini, caprini, solipedi domestici) e di mammiferi terrestri

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 128.

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.

d'allevamento, diversi dagli ungulati domestici e selvatici.

può essere importato nella Comunità il materiale specifico a rischio.

(4) Il regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione, del 14 ottobre 2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite, destinate alla Finlandia e alla Svezia, di talune carni e di uova ⁽⁷⁾ fissa le norme di campionamento applicabili alle carni di bovini e di suini, incluse le carni macinate, destinate alla Finlandia e alla Svezia.

(5) È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari «BOV» e «POR» di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE di modo che gli attestati sanitari figuranti nei certificati in questione confermino che le partite di carne oggetto dei certificati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1688/2005.

(6) Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽⁸⁾ stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004. Esso dispone che gli operatori del settore alimentare vigilino affinché i prodotti alimentari soddisfino i criteri microbiologici fissati dal regolamento.

(7) È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari «BOV», «POR», «OVI», «EQU», «RUF», «RUW», «SUF», «SUW» e «EQW» di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE di modo che gli attestati sanitari figuranti nei certificati in questione confermino che le partite di carne e di carne macinata oggetto dei certificati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2073/2005.

(8) Il regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni ⁽⁹⁾, prevede norme specifiche da applicare ai controlli ufficiali di Trichine in determinate carni. È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari «POR», «EQU», «SUF», «SUW» e «EQW» di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE di modo che gli attestati sanitari figuranti nei certificati in questione confermino che le partite di carne oggetto dei certificati soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005.

(9) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁰⁾, non

(10) L'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) per l'importazione nella Comunità di animali vivi, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale in relazione alla categorizzazione dei paesi in funzione del rischio di encefalopatia spongiforme bovina. Nell'interesse della chiarezza e della coerenza della legislazione comunitaria, le prescrizioni di importazione in relazione alle TSE fissate dal suddetto regolamento devono essere incluse nei modelli di certificati veterinari per i bovini vivi e per le carni fresche di bovini, ovini e caprini. Di conseguenza occorre modificare i modelli «BOV-X» e «BOV-Y» di cui all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE e i modelli «BOV» e «OVI» di cui all'allegato II, parte 2, della medesima decisione.

(11) In previsione dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 ⁽¹¹⁾, è opportuno modificare l'attestato di trasporto per animali nei certificati per l'importazione di animali vivi.

(12) TRACES è un sistema informatico integrato nel settore veterinario introdotto dalla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema Traces e recante modifica della decisione 92/486/CEE ⁽¹²⁾. Esso combina e sostituisce le funzioni dei sistemi Animo e Shift. La normalizzazione nell'utilizzo dei certificati sanitari è, oltretutto, essenziale per l'efficace elaborazione informatica dei certificati nel sistema TRACES.

(13) La decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'importazione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE ⁽¹³⁾ dispone che i vari certificati sanitari richiesti nel contesto delle importazioni comunitarie siano presentati in base ai modelli armonizzati di certificati allegati a tale decisione.

(14) Di conseguenza, il formato di tutti i modelli di certificati veterinari di cui alla decisione 79/542/CEE deve essere modificato e reso compatibile con il sistema TRACES.

⁽⁷⁾ GU L 271 del 15.10.2005, pag. 17.

⁽⁸⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 338 del 22.12.2005, pag. 60.

⁽¹⁰⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63.

⁽¹³⁾ GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37.

- (15) Al fine di garantire la coerenza tra i modelli di certificati veterinari per i bovini e altri ruminanti, nel modello «RUM» di cui all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE occorre inserire un nuovo paragrafo e una nuova nota a piè di pagina relativi alla febbre catarrale degli ovini. A scopo di chiarezza, nei modelli «BOV-X» e «OVI-X» di cui alla parte 2 dell'allegato suddetto, è opportuno inoltre inserire due nuove note a piè di pagina in riferimento alla febbre catarrale degli ovini.
- (16) La decisione 2006/854/CE della Commissione, del 26 luglio 2006, recante approvazione, a nome della Comunità europea, delle modifiche degli allegati V e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale ⁽¹⁴⁾, all'allegato V, sezione V, punto 29, riconosce la Nuova Zelanda come paese indenne da *B. abortus* e *B. melitensis*. Occorre tener conto di tale riconoscimento nella voce relativa alla Nuova Zelanda nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE.
- (17) Onde evitare perturbazioni negli scambi, per un periodo di tre mesi è opportuno autorizzare l'utilizzazione dei certificati rilasciati conformemente alla decisione 79/542/CEE prima delle modifiche introdotte dalla presente decisione.
- (18) È pertanto opportuno modificare la decisione 79/542/CEE.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti 1 e 2 dell'allegato I e la parte 2 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE sono modificate secondo quanto stabilito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2008.

In deroga al primo paragrafo, sono accettate per l'importazione nella Comunità le partite per le quali sono stati rilasciati certificati veterinari conformemente ai modelli di cui alla decisione 79/542/CEE prima della modifica introdotta dalla presente decisione e con data di rilascio anteriore al 31 dicembre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2008.

Per la Commissione

Androula VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁴⁾ GU L 338 del 5.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

1) Nell'allegato I, le parti 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«ALLEGATO I

(ANIMALI VIVI)

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi (*)

Paese (a)	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modello/i	GS	
1	2	3	4	5	6
CA — Canada	CA-0	Tutto il paese	POR-X		IVb IX
	CA-1	Tutto il paese eccetto la regione della valle di Okanagan nella Columbia Britannica, delimitata come segue: — a partire da un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 120°15' di longitudine e a 49° di latitudine, — in direzione nord, fino a un punto situato a 119°35' di longitudine e a 50°30' di latitudine, — in direzione nord-est, fino a un punto situato a 119° di longitudine e a 50°45' di latitudine, — in direzione sud, fino a un punto al confine tra Canada e Stati Uniti situato a 118°15' di longitudine e a 49° di latitudine	BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (**)	A	
CH — Svizzera	CH-0	Tutto il paese	(***)		
CL — Cile	CL-0	Tutto il paese	BOV -X, OVI -X, RUM		
			POR-X, SUI	B	
GL — Groenlandia	GL-0	Tutto il paese	OVI-X, RUM		V
HR — Croazia	HR-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
IS — Islanda	IS-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y		
			POR-X, POR-Y	B	
ME — Montenegro	ME-0	Tutto il paese			I
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (****)	MK-0	Tutto il paese			I
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y		III V

Paese (a)	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modello/i	GS	
1	2	3	4	5	6
PM — St Pierre e Miquelon	PM-0	Tutto il paese	BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM		
RS — Serbia (****)	RS-0	Tutto il paese			I

(*) Fatte salve prescrizioni specifiche in materia di certificazione contemplate da eventuali accordi pertinenti tra la Comunità e i paesi terzi.
(**) Esclusivamente per animali vivi non appartenenti alla specie dei cervidi.
(***) Certificati conformi all'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(****) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati in materia attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(*****) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

Condizioni specifiche (cfr. le note di ciascun certificato):

- "I": per transito attraverso il territorio, su autocarri sigillati con un sigillo numerato progressivamente, di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da uno Stato membro e destinati a un altro Stato membro. Il numero di sigillo deve essere indicato nel certificato sanitario rilasciato, in conformità del modello di cui all'allegato F della direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, per bovini e suini e secondo il modello I dell'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria per ovini e caprini da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini. Inoltre, il sigillo deve essere intatto all'arrivo al designato posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità, e il numero di sigillo deve essere registrato nel sistema TRACES. Al punto di uscita dallo Stato membro di origine, prima del transito attraverso un paese terzo, il certificato sarà timbrato dalle competenti autorità veterinarie con la seguente formulazione: "SOLO PER IL TRANSITO TRA LE VARIE PARTI DELL'UE ATTRAVERSO LA EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA/MONTENEGRO/SERBIA (cancellare il paese non interessato)".
- "II": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X.
- "III": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X.
- "IVa": territorio riconosciuto come ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati conformemente al modello di certificato BOV-X.
- "IVb": territorio con aziende autorizzate, riconosciuto ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato BOV-X.
- "V": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato OVI-X.
- "VI": limitazioni geografiche.
- "VII": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato RUM.
- "VIII": territorio riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato RUM.
- "IX": territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky ai fini dell'esportazione nella Comunità europea di animali certificati secondo il modello di certificato POR-X.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari*Modelli*

- “BOV-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.
- “BOV-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie bovina (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
- “OVI-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.
- “OVI-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici delle specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
- “POR-X”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione.
- “POR-Y”: modello di certificato veterinario per gli animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.
- “RUM”: modello di certificato veterinario per gli animali dell'ordine degli artiodattili [diversi dai bovini (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci), *Ovis aries*, *Capra hircus*, Suidae e Tayassuidae], e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae.
- “SUI”: modello di certificato veterinario per i Suidae, Tayassuidae e Tapiridae non domestici.
- “CAM”: modello di attestato specifico per animali importati da St Pierre e Miquelon alle condizioni di cui all'allegato I, parte 4.

GS (garanzie supplementari)

- “A”: garanzie relative alle prove per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticate su animali certificati conformemente ai modelli BOV-X (punto II.2.8.B), OVI-X (punto II.2.6.D) e RUM (punto II.2.6).
- “B”: garanzie relative ai test per la malattia vescicolare dei suini e la peste suina classica praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto II.2.4.B) e SUI (punto II.2.4.B).
- “C”: garanzie relative ai test per la brucellosi praticati su animali certificati conformemente ai modelli POR-X (punto II.2.4.C) e SUI (punto II.2.4.C).

Osservazioni

a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nell'allegato I, parte 2, secondo il formato del modello relativo agli animali corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, per gli animali in causa, i requisiti supplementari di certificazione devono essere inseriti anche nell'originale del certificato veterinario. b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per gli animali esportati da un singolo territorio figurante nell'allegato I, parte 1, colonne 2 e 3, spediti verso la stessa destinazione e trasportati in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave. c) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorran più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale. e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione.	f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo "(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)" e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico della partita ai fini dell'esportazione nella Comunità. Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontiero UE. i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine, una dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum all'allegato I, parte 3, della presente decisione, deve essere allegata in originale al certificato veterinario. j) Gli animali oggetto del certificato non devono essere trasportati con altri animali non destinati alla Comunità europea o di stato sanitario inferiore. k) Durante il trasporto verso la Comunità europea, gli animali non devono essere scaricati sul territorio di un paese o di una parte di un paese da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità degli animali della stessa specie. l) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle I.2 e II.a deve essere assegnato dall'autorità competente.
---	---

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.						
	Nome										
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente								
	Tel.		I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario		I.6.								
	Nome										
	Indirizzo										
	Codice postale										
	Tel.										
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.							
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		ora della partenza					
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐							
Autocarro ☐		Altro ☐									
Identificazione				I.17.							
Riferimento documentale											
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		01.02					
								I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.								I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container								I.24.			
I.25. Merce certificata per				Allevamento ☐		Ingrasso ☐					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		☐					
I.28. Identificazione della merce											
Specie (Nome scientifico)		Razza		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

PAESE		Modello BOV-X	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (1) (2) [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] (1) (3) o [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte II, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] (1) (4) o [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte II, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] II.2. Attestato di polizia sanitaria: Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: (1) o [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e]		

- ⁽¹⁾ o [a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e
- ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione/...../CE della Commissione, del (data); e]
- b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
- II.2.3. sono rimasti nell'azienda di origine descritta alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione:
- a) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e
- b) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;
- II.2.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;
- II.2.5. provengono da allevamenti:
- a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni; e
- b) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e
- c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi⁽⁶⁾;
- II.2.6. gli animali:
- ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi;]⁽⁶⁾
- ⁽¹⁾ o [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotuberculinizzazione con esito negativo;]⁽⁸⁾
- ⁽¹⁾ o [hanno un'età inferiore alle 6 settimane;]
- II.2.7. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ o [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi;]⁽⁶⁾
- ⁽¹⁾ o [la sieroaagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;]⁽⁸⁾
- ⁽¹⁾ o [hanno un'età inferiore ai 12 mesi;]
- ⁽¹⁾ o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]

II.2.8. A. gli animali:

- (1) (7) [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica;]⁽⁶⁾
- (1) o [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;]⁽⁶⁾
- (1) o [negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica;]⁽⁸⁾
- (1) o [hanno un'età inferiore ai 12 mesi;]
- (1) o [hanno un'età non superiore a 30 mesi e sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva all'ingrasso ai fini della produzione di carne;]⁽⁹⁾

(1) (10) [II.2.8. B. sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]

II.2.9. sono/sono stati⁽¹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:

- (1) [direttamente nella Comunità europea;]
- (1) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]
- e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;

II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹¹⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

(1) (12) [II.4. **Prescrizioni specifiche**

II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda di origine di cui alla casella I.11;

II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:

- a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e
- b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.]

Osservazioni

Questo certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Partie I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., tatuaggio, marchio, chip, transponder),
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Specie*: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.
- Casella I.28: *Età*: data di nascita (gg/mm/aa).
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- Casella I.28: *Razza*: selezionare razza pura, incrocio.

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Soltanto ove gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificato/a, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con rischio trascurabile di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).
- (3) Soltanto ove il paese o la regione di origine sia classificato/a, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con rischio controllato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).
- (4) Soltanto ove il paese o la regione di origine non sia classificato/a conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sia stato/a classificato/a come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).
- (5) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).

- (6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, parte II, della direttiva 64/432/CEE.
- (7) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) è contrassegnato con "II" per la tubercolosi, "III" per la brucellosi e/o "IVa" o "IVb" per la leucosi bovina enzootica.
- (8) Prove effettuate secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- (9) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della "marcatura a freddo".
- (10) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A".
Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- (11) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle 1.7 e 1.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (12) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2004/558/CE (nell'ultima versione modificata).

Veterinario ufficiale

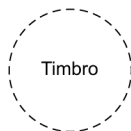
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.						
	Nome										
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente								
	Tel.		I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinataire		I.6.								
	Nome										
	Indirizzo										
	Codice postale										
	Tel.										
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.							
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		ora della partenza					
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐							
Autocarro ☐		Altro ☐									
Identificazione				I.17.							
Riferimento documentale											
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		01.02					
						I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.						I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.					
I.25. Merce certificata per						Macellazione ☐					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		☐					
I.28. Identificazione della merce											
Specie (Nome scientifico)		Razza		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

PAESE		Modello BOV-Y	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: - II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; - II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); - II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; b) se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] ⁽¹⁾ ⁽³⁾ o [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte II, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.] ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ o [a] gli animali sono stati identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di ricondurli alla fattrice e alla mandria d'origine e non sono bovini esposti come da capitolo C, parte II, punto 4), lettera b) sub iv), dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione.]	II.b.
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: - II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽⁵⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽¹⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e]	

- ⁽¹⁾ o [a) i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e
- ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione/...../CE della Commissione, del (data); e]
- b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
- II.2.3. sono rimasti nell'azienda descritta alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione:
- a) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e
- b) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;
- II.2.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;
- II.2.5. provengono da allevamenti:
- a) inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica; e
- b) non sottoposti a riserva in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e
- c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi⁽⁶⁾;
- II.2.6. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- ⁽¹⁾ [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;]⁽⁶⁾
- ⁽¹⁾ o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
- II.2.7. sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata;⁽⁷⁾
- II.2.8. sono/sono stati⁽¹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽¹⁾ [direttamente nella Comunità europea;]
- ⁽¹⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]
- e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;
- II.2.9. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

- II.2.10. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- II.2.11. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽⁸⁾ nei mezzi di trasporto di cui alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Questo certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., tatuaggio, marchio, chip, transponder),
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Specie*: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.
- Casella I.28: *Età*: data di nascita (gg/mm/aa).
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Soltanto ove gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificato/a, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con rischio trascurabile di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).

⁽³⁾ Soltanto ove il paese o la regione di origine sia classificato/a, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con rischio controllato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).

- (4) Soltanto ove il paese o la regione non sia classificato/a conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure sia stato/a classificato/a come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata).
- (5) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.
- (7) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm e 1 cm di spessore su entrambi i lati e deve essere applicato con la tecnica della "marcatatura a freddo".
- (8) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinataire		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.					
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				ora della partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.					
I.25. Merce certificata per									
		Allevamento ☐		Ingrasso ☐					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso			

PAESE		Modello OVI-X	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).	II.b.
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽¹⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e] ^{(1) o} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti nell'azienda descritta alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione: a) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;	

- II.2.4. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
- a) non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
 - i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie micoide "large colony"), negli ultimi sei mesi;
 - ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
 - iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e
 - iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina:
 - ⁽¹⁾ [negli ultimi tre anni;]
 - ⁽¹⁾ o [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
 - b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e
 - c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;
- II.2.5. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;
- II.2.6. A. provengono:
- ^{(1) (3)} [dal territorio di cui alla casella I.8, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]
 - ⁽¹⁾ o [dall'azienda di cui alla casella I.11 dove, con riguardo alla brucellosi (*Brucella melitensis*):
 - a) nessuno degli animali sensibili ha presentato segni clinici o di altro tipo riconducibili a questa malattia negli ultimi 12 mesi;
 - b) un numero rappresentativo di ovini e caprini di età superiore ai sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica⁽⁴⁾;
 - ^{(1) (5)} o [c] nessuno degli ovini e dei caprini è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1;
 - d) le ultime due prove⁽⁶⁾, separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi hanno dato esito negativo;]
 - ⁽¹⁾ o [c] gli ovini e i caprini di età inferiore ai 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1;
 - d) le ultime due prove⁽⁶⁾, separate da un intervallo di almeno sei mesi, effettuate:
 - il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e
 - il (data) e il (data) su tutti gli ovini e i caprini vaccinati di età superiore ai 18 mesi,
 hanno dato esito negativo; e]
 - e) sono presenti soltanto ovini e caprini che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopra indicati;]

- ⁽¹⁾ [II.2.6. B. negli ultimi 60 giorni, gli arieti non castrati hanno soggiornato continuativamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (*Brucella ovis*) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a una prova di fissazione del complemento per la ricerca dell'epididimite contagiosa con un risultato inferiore a 50 UI/ml;]
- II.2.6. C. riguardo alla scrapie:
- ^{(1) (7)} [II.2.6. C. 1. qualora destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle lettere menzionate nonché le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relative alla scrapie; e]
- ⁽¹⁾ [II.2.6. C.2. sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]
- ^{(1) (8)} o [II.2.6. C.2. sono rimasti ininterrottamente dalla nascita o negli ultimi tre anni in una o più aziende rispondenti ai seguenti requisiti per un periodo di almeno tre anni:
- sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici,
 - gli animali sono identificati in applicazione della legislazione comunitaria,
 - non è stato confermato alcun caso di scrapie,
 - tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende (ad eccezione degli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o a fini di consumo umano) sono stati sottoposti ad esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001,
 - gli ovini e i caprini introdotti nell'azienda, ad eccezione delle pecore del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui sopra;]
- ⁽¹⁾ o [II.2.6. C.2. si tratta di ovini con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, secondo quanto definito all'allegato I della decisione 2002/1003/CE;]
- ^{(1) (9)} [II.2.6. D. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]
- II.2.7. sono/sono stati ⁽¹⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽¹⁾ [direttamente nella Comunità europea;]
- ⁽¹⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]
- e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
 - b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;

- II.2.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- II.2.9. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- II.2.10. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽¹⁰⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Il certificato riguarda ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) domestici vivi destinati all'allevamento o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale,
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Specie*: scegliere tra "*Ovis aries*" e "*Capra hircus*", a seconda dei casi.
- Casella I.28: *Età*: (mesi).
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (3) Unicamente per un territorio contrassegnato con "V" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (4) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:
- tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,
 - tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,
 - tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo al controllo precedente, e
 - il 25 % delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.
- (5) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro figurante in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (6) Conformemente alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente compiuto in ciascuna azienda.
- (7) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (8) Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.
- (9) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- (10) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

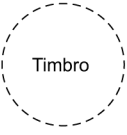
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.					
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				ora della partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.					
I.25. Merce certificata per		Macellazione ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso			

PAESE		Modello OVI –Y	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e] ^{(2) o} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti nell'azienda descritta alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione: a) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti; II.2.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;	II.b.

- II.2.5. sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
- ⁽²⁾ [direttamente nella Comunità europea;]
- ⁽²⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]
- e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;
- II.2.6. per quanto riguarda la scrapie:
- ⁽²⁾ ⁽³⁾ [sono destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle lettere menzionate, come previsto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006; e]
- ⁽²⁾ [sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende in cui non è stato mai diagnosticato un caso di scrapie;]
- ⁽²⁾ o [sono ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, di cui all'allegato I della decisione 2002/1003/CE, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi 6 mesi;]
- II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽⁴⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Il certificato riguarda ovini (*Ovis aries*) e caprini (*Capra hircus*) domestici vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale,
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: Specie: scegliere tra "*Ovis aries*" e "*Capra hircus*", a seconda dei casi.
- Casella I.28: Età: mesi.
- Casella I.28: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II

- (1) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (2) Cancellare se non pertinente.
- (3) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (4) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

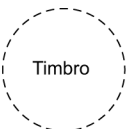
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.					
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				ora della partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		01.03			
						I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.			
I.25. Merce certificata per				Allevamento ☐				Ingrasso ☐	
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE				☐	
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

PAESE		Modello POR-X	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e] ⁽²⁾ o [a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica] ⁽²⁾ , da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini] ⁽²⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da [afta epizootica] ⁽²⁾ , [peste suina classica] ⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini] ⁽²⁾ , dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti nella/e azienda/e di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1; II.2.4. A. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1; ⁽²⁾ ⁽³⁾ [II.2.4. B. negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica;] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ [II.2.4. C. negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;]	II.b.

- II.2.5. provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza del programma nazionale sull'eradicazione della brucellosi;
- II.2.6. sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:
⁽²⁾ [direttamente nella Comunità europea;]
- ⁽²⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]
- e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;
- II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il ⁽⁵⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽²⁾ ⁽⁶⁾ [II.4.

Prescrizioni specifiche

- [II.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;
- II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono stati constatati sintomi clinici, patologici o sierologici della malattia di Aujeszky nell'azienda di origine di cui alla casella I.11 né nelle aziende situate in un raggio di 5 km;
- II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28:
- a) precedentemente alla spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nell'azienda di origine di cui alla casella I.11 o hanno soggiornato in tale azienda negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;
- b) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con suidi;
- c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig⁽⁷⁾ eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono inoltre risultati negativi al test; e
- d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e la mandria di origine non è stata vaccinata negli ultimi 12 mesi.]

⁽²⁾ ⁽⁸⁾ [II.4.4. (ulteriori disposizioni e/o test)
]

Osservazioni

Il certificato riguarda suini domestici vivi (*Sus scrofa*) destinati all'allevamento o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., tatuaggio, marchio, chip, transponder),
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: Età: mesi.
- Casella I.28: Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II

- (1) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (2) Cancellare se non pertinente.
- (3) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "B".
- (4) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "C".
- (5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (6) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE (nell'ultima versione modificata), salvo per i paesi contrassegnati con "IX" nella colonna 6 ("Condizioni specifiche") dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).

- ⁽⁷⁾ Da effettuare secondo gli standard definiti all'allegato III della decisione 2001/618/CE (nell'ultima versione modificata). Nel caso di suini di età superiore ai 4 mesi, la prova usata deve essere il virus intero ELISA.
- ⁽⁸⁾ Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.

Veterinario ufficiale

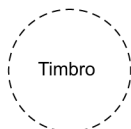
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.					
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				ora della partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		01.03			
						I.20. Numero di animali/Peso lordo			
I.21.						I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.			
I.25. Merce certificata per				Macellazione ☐					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

PAESE		Modello POR-Y	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽²⁾ [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e] ⁽²⁾ o [a] i) era indenne [da 24 mesi da afta epizootica]⁽²⁾, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, esantema vescicolare dei suini, [peste suina classica]⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽²⁾ e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽²⁾, [peste suina classica]⁽²⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽²⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti nella/e azienda/e di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1; II.2.4. non devono essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1;		

II.2.5. sono/sono stati ⁽²⁾ spediti dall'azienda di origine senza passare per un mercato:

⁽²⁾ [direttamente nella Comunità europea;]

⁽²⁾ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1;]

e, fino al momento della spedizione nella Comunità europea:

a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e

b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;

II.2.6. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;

II.2.7. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

II.2.8. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽³⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽²⁾ ⁽⁴⁾ II.4. **Prescrizioni specifiche**

II.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;

II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 3 mesi nessun sintomo clinico, patologico o sierologico della malattia di Aujeszky è stato constatato nell'azienda di origine di cui alla casella I.11;

II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28:

a) sono rimasti nell'azienda di origine di cui alla casella I.11 dalla nascita o almeno negli ultimi 60 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e

b) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky.]

Osservazioni

Il certificato riguarda suini domestici vivi (*Sus scrofa*) destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale,
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Età*: mesi.
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II

- (1) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (2) Cancellare se non pertinente.
- (3) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- (4) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE (nell'ultima versione modificata).

Veterinario ufficiale

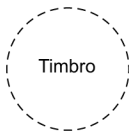
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.					
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
Nome		Numero di riconoscimento							
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza				ora della partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17. Numero/i CITES					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.					
I.25. Merce certificata per									
Allevamento ☐		Ingrasso ☐		Macellazione ☐					
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso	

PAESE		Modello RUM	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre catarrale degli ovini, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti: ⁽³⁾ [nel territorio di cui al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio negli ultimi sei mesi;] o [nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso, ove trattasi di animali appartenenti alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 4, della decisione 79/542/CEE, importati direttamente, in conformità dei requisiti specificati per ciascuna specie all'allegato I, parte 4, della decisione 79/542/CEE, da un paese terzo per un periodo inferiore a sei mesi prima dell'imbarco verso la Comunità europea e che in ogni caso sono stati separati da altri animali di stato sanitario non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese di esportazione e prima di essere esportati verso l'UE⁽²⁾; II.2.3. sono rimasti nell'azienda/nello stabilimento⁽³⁾ di cui alle caselle I.11 e I.13 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione: a) nell'area situata in un raggio di 150 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica negli ultimi 60 giorni; e b) nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa/esso circostante non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1 negli ultimi 40 giorni;		

- II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1 e:
- (1) (3) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi; e]
- (3) (5) o [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni ad un'intradermotubercolizzazione con esito negativo; e]
- non sono stati vaccinati contro la brucellosi e:
- (1) (3) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;]
- (3) (5) o [la sieroagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml;]
- (3) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]
- II.2.5. a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali:
- a) non provengono da aziende/stabilimenti⁽³⁾, né sono stati in contatto con gli animali di aziende in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie:
- i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (*Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma capricolum*, *Mycoplasma mycoides* sottospecie micoide "large colony"), negli ultimi sei mesi;
- ii) la paratubercolosi o la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi;
- iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e
- iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina:
- (3) [negli ultimi tre anni;]
- (3) o [negli ultimi 12 mesi, se tutti gli animali contagiati sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;]
- b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e
- c) sono stati indenni da segni clinici o di altro tipo riconducibili a tubercolosi e brucellosi negli ultimi 3 anni precedenti l'esportazione;
- (3) (6) II.2.6. gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi della febbre catarrale degli ovini e della malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (data) e il (data), il secondo dei quali era stato prelevato nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]
- II.2.7. sono spediti dall'azienda di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nella Comunità europea e, fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
- b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;
- II.2.8. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- II.2.9. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;

- II.2.10. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽⁷⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

⁽³⁾ ⁽⁸⁾ II.4. **Prescrizioni specifiche**

- II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico o patologico della rinotracheite bovina infettiva è stato constatato nell'azienda/nello stabilimento⁽³⁾ di origine di cui alle caselle I.11 e I.13;

- II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:

- a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e
- b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e
- c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;

- ⁽³⁾ [II.4.3. (ulteriori disposizioni e/o test).....]

Osservazioni

Il certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci — *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Suidae* e *Tayassuidae*) e delle famiglie *Rhinocerotidae* e *Elephantidae*. Utilizzare un certificato per specie.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: specificare il sistema di identificazione (ad es., tatuaggio, marchio, chip, transponder); il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Età*: mesi.
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

— Casella I.28: *Specie*: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:

Antilocapridae: *Antilocapra* spp.;

Bovidae: *Addax* spp., *Aepyceros* spp., *Alcelaphus* spp., *Ammodorcas* spp., *Ammotragus* spp., *Antidorcas* spp., *Antilope* spp., *Boselaphus* spp., *Budorcas* spp., *Capra* spp. (eccetto *Capra hircus*), *Cephalophus* spp., *Connochaetes* spp., *Damaliscus* spp. (incluso *Beatragus*), *Dorcatragus* spp., *Gazella* spp., *Hemitragus* spp., *Hippotragus* spp., *Kobus* spp., *Litocranius* spp., *Madogua* spp., *Naemorhedus* spp. (inclusi *Nemorhaedus* e *Capricornis*), *Neotragus* spp., *Oreamuos* spp., *Oreotragus* spp., *Oryx* spp., *Ourebia* spp., *Ovibos* spp., *Ovis* spp. (eccetto *Ovis aries*), *Patholops* spp., *Pelea* spp., *Procapra* spp., *Pseudois* spp., *Pseudoryx* spp., *Raphicerus* spp., *Redunca* spp., *Rupicapra* spp., *Saiga* spp., *Sigmoceros-Alecelaphus* spp., *Sylvicapra* spp., *Syncerus* spp., *Taurotragus* spp., *Tetracerus* spp., *Tragelaphus* spp. (incluso *Boocerus*).

Camelidae: *Camelus* spp., *Lama* spp., *Vicugna* spp.

Cervidae: *Alces* spp., *Axis-Hyelaphus* spp., *Blastocerus* spp., *Capreolus* spp., *Cervus-Rucervus* spp., *Dama* spp., *Elaphurus* spp., *Hippocamelus* spp., *Hydropotes* spp., *Mazama* spp., *Megamuntiacus* spp., *Muntiacus* spp., *Odocoileus* spp., *Ozotoceros* spp., *Pudu* spp., *Rangifer* spp.

Giraffidae: *Giraffa* spp., *Okapia* spp.

Hippopotamidae: *Hexaprotodon-Choeropsis* spp., *Hippopotamus* spp.

Moschidae: *Moschus* spp.

Tragulidae: *Hyemoschus* spp., *Tragulus-Moschiola* spp.

Rhinocerotidae: *Ceratotherium* spp., *Dicerorhinus* spp., *Diceros* spp., *Rhinoceros* spp.

Elephantidae: *Elephas* spp., *Loxodonta* spp., a seconda dei casi.

Parte II

- ⁽¹⁾ Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- ⁽²⁾ In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto dei requisiti relativi alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE (modello "CAM").
- ⁽³⁾ Cancellare se non pertinente.
- ⁽⁴⁾ Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi riconosciuti equivalenti ai requisiti di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata), sono contrassegnati da "VII" per la tubercolosi e da "VIII" per la brucellosi.
- ⁽⁵⁾ Prove effettuate secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE. Tuttavia, per l'intradermotubercolizzazione, l'esito deve essere considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o reazione infiammatoria o un aumento di spessore della piega della pelle pari o superiore a 2 mm.
- ⁽⁶⁾ Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente alla parte 3.C dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.

- ⁽⁷⁾ Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle 1.7 e 1.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali dallo stesso territorio.
- ⁽⁸⁾ Se richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.

Veterinario ufficiale

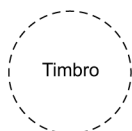
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.						
	Nome										
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente								
	Tel.		I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario		I.6.								
	Nome										
	Indirizzo										
	Codice postale										
	Tel.										
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca				I.12.							
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
Nome		Numero di riconoscimento									
Indirizzo											
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza		ora della partenza					
Indirizzo		Numero di riconoscimento									
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐							
Autocarro ☐		Altro ☐									
Identificazione				I.17. Numero/i CITES							
Riferimento documentale											
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
						I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21.						I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.					
I.25. Merce certificata per				Allevamento ☐		Ingrasso ☐		Macellazione ☐			
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		☐					
I.28. Identificazione della merce											
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso			

PAESE		Modello SUI	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1 Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli terapeutici o zootecnici (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE). II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice:⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini ed esantema vescicolare dei suini e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e b) non aveva effettuato vaccinazioni contro queste malattie negli ultimi 12 mesi e non permetteva le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nella Comunità europea, e non sono entrati in contatto con artiodattili importati negli ultimi sei mesi; II.2.3. sono rimasti nell'azienda di cui alle caselle I.11 e I.13 dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione e, durante questo periodo, nell'azienda e nell'area situata in un raggio di 10 km ad essa circostante non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1; II.2.4. A. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, e sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni con esito negativo a una prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina; ⁽²⁾ ⁽³⁾ II.2.4. B. negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova per la ricerca di anticorpi della malattia vescicolare dei suini e ad una prova per la ricerca di anticorpi della peste suina classica;] ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ II.2.4. C. negli ultimi 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova all'antigene di brucella tamponato per la ricerca della brucellosi suina;] II.2.5. provengono da aziende: a) non sottoposte a riserva nell'ambito di un programma nazionale per il controllo e l'eradicazione della brucellosi e dell'encefalomielite enterovirale suina (malattia di Teschen); e b) incluse in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie;		

- II.2.6. sono spediti dall'azienda di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nella Comunità europea e, fino al momento della spedizione:
- a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non rispettavano almeno le stesse prescrizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e
 - b) non sono stati in nessun luogo in cui, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;
- II.2.7. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
- II.2.8. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;
- II.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nella Comunità europea il⁽⁵⁾ nei mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

II.3. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

^{(2) (6)} II.4. **Prescrizioni specifiche**

- II.4.1. Nel paese di cui alla casella I.7 la malattia di Aujeszky è soggetta a obbligo di denuncia;
- II.4.2. secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi nessun sintomo clinico, patologico o sierologico della malattia di Aujeszky è stato constatato nell'azienda di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 e nell'area situata in un raggio di 5 km intorno ad essa;
- II.4.3. gli animali di cui alla casella I.28:
- a) precedentemente alla spedizione ai fini dell'esportazione, sono rimasti fin dalla nascita nell'azienda di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 o hanno soggiornato in tale azienda negli ultimi 3 mesi e, dalla nascita in poi, in altre aziende con qualifica sanitaria equivalente;
 - b) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti alla spedizione ai fini dell'esportazione, senza contatti diretti o indiretti con altri suidi;
 - c) sono stati sottoposti con esito negativo ad una prova ELISA per la ricerca di anticorpi Ig⁽⁷⁾ eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento; e tutti gli animali in isolamento sono inoltre risultati negativi al test; e
 - d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Aujeszky e non sono entrati in contatto con animali vaccinati e la mandria di origine non è stata vaccinata negli ultimi 12 mesi.

^{(2) (6)} II.4.4. (ulteriori disposizioni e/o test)
.....]]

Osservazioni

Il certificato riguarda animali vivi non domestici: *Suidae* (*Babyrousa* ssp., *Hylochoerus* ssp., *Phacochoerus* ssp., *Potamochoerus* ssp., e *Sus* ssp.), *Tayassuidae* (*Catagonus* ssp., *Pecari-Tayassu* ssp.) e *Tapiridae* (*Tapirus* ssp.).

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 01.03 o 01.06.19.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale,
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Età*: mesi.
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- Casella I.28: *Specie*.

Parte II

- (1) Codice del territorio come indicato nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (2) Cancellare se non pertinente.
- (3) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "B".
- (4) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "C".
- (5) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8, o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di suidi dallo stesso territorio.
- (6) Ove richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, conformemente alla decisione 2001/618/CE (nell'ultima versione modificata).
- (7) Da effettuare secondo gli standard definiti all'allegato III della decisione 2001/618/CE (nell'ultima versione modificata). Nel caso di animali di età superiore ai 4 mesi la prova usata deve essere il virus intero ELISA.
- (8) Ulteriori disposizioni richieste dalla Finlandia con riguardo alla gastroenterite trasmissibile.

Veterinario ufficiale

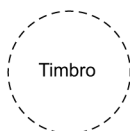
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



Attestato specifico di polizia sanitaria per gli animali tenuti in quarantena a St Pierre e Miquelon prima dell'esportazione verso la Comunità europea

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
Nome		Numero di riconoscimento						
Indirizzo								
Nome		Numero di riconoscimento						
Indirizzo								
I.13. Lieu de chargement		I.14. Data della partenza		ora della partenza				
Adresse		Numéro d'agrément						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione		I.17. Numero/i CITES						
Riferimento documentale								
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)		01.06.19		
						I.20. Numero di animali/ Peso lordo		
I.21.						I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.		
I.25. Merce certificata per								
Allevamento ☐				Ingrasso ☐		Macellazione ☐		
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		
						Sesso		

PAESE		Modello CAM	
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.b.		
	II.1.	Certificato relativo ai requisiti di quarantena Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel certificato di polizia sanitaria⁽¹⁾ numero emesso il sono stati ospitati a partire dal (data di entrata)⁽²⁾ presso il centro di quarantena di St Pierre e Miquelon, conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV, parte 4, della decisione 79/542/CEE, per un periodo di giorni prima di essere rilasciati ai fini dell'esportazione verso l'UE e che, durante il periodo in parola, sono stati sottoposti, con esito negativo⁽⁴⁾, ai seguenti test⁽³⁾ eseguiti presso un laboratorio riconosciuto nella Comunità europea: II.1.1. Brucellosi: a) <i>B. abortus</i>: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; b) <i>B. ovis</i>: prova di fissazione del complemento (CFT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; c) <i>B. melitensis</i>: prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.2. prova di sieroagglutinazione (SAT) e del rosa bengala (RBT) entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; due test con saggio ELISA competitivo per la febbre catarrale degli ovini entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 21 giorni ⁽⁵⁾: o gli animali sono stati in quarantena per oltre 60 giorni e, durante lo stesso periodo, nel centro di quarantena non è stata evidenziata la presenza di vettori della febbre catarrale degli ovini (Culicoidi), né di segni clinici della malattia ⁽⁵⁾. II.1.3. Tubercolosi: due prove d'intradermotuberculinizzazione conformemente all'allegato B della direttiva 64/432/CE con tubercolina bovina e aviaria, eseguite entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni dalla prima prova; II.1.4. Afta epizootica: saggio ELISA per la ricerca di anticorpi e una prova di neutralizzazione del virus eseguiti entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.5. Peste bovina: saggio ELISA competitivo entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.6. Stomatite vescicolare: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.7. Febbre della Rift Valley: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.8. Dermatite nodulare contagiosa: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.9. Febbre emorragica di Crimea-Congo: saggio ELISA o prova di neutralizzazione del virus entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.10. Surra: esame del sangue al microscopio entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni; II.1.11. Febbre catarrale maligna: test di immunofluorescenza entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni. II.2. Garanzie supplementari II.2.1. Leucosi bovina enzootica: prova di immunodiffusione su gel di agar (AGID) o saggio ELISA entro due giorni dall'arrivo e a distanza di almeno 42 giorni (su richiesta dello Stato membro comunitario di destinazione) ⁽⁵⁾.	

II.3. Trattamenti

Gli animali sono stati sottoposti:

II.3.1. ad un trattamento antiparassitario interno ed esterno durante la quarantena;

II.3.2. ⁽⁵⁾[ad un trattamento con streptomicina 25 mg/kg;]

⁽⁵⁾o [un traitement antibiotique efficace contre *Leptospira* spp. (préciser mg/kg.....)]

⁽⁵⁾[II.3.3. ad una vaccinazione contro la rabbia (ove richiesta) effettuata il ... (gg/mm/aa) con il vaccino (tipo, produttore e partita) con esito]

Osservazioni

Il certificato riguarda animali vivi della famiglia *Camelidae*.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento, come previsto alla parte 3.B dell'allegato I della decisione 79/542/CEE.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., etichetta, tatuaggio, marchio, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale,
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
- Casella I.28: *Età*: mesi.
- Casella I.28: *Sesso* (M = maschio, F = femmina, C = castrato).
- Casella I.28: *Specie*: selezionare tra "*Camelus* spp.", "*Lama* spp.", "*Vicugna* spp.", a seconda dei casi.

Parte II

- ⁽¹⁾ Certificato di polizia sanitaria per gli animali non domestici diversi dai suidi spediti nella Comunità europea (modello "RUM"), conformemente all'allegato I, parte 2, della decisione 79/542/CEE.
- ⁽²⁾ Data dell'ingresso nel centro di quarantena dell'ultimo animale di un gruppo.
- ⁽³⁾ Test eseguiti conformemente alla metodologia di cui all'allegato I, parte 4, capitolo 2, punto 1.1, della decisione 79/542/CEE.
- ⁽⁴⁾ Gli originali degli esiti dei test devono essere allegati al presente certificato.
- ⁽⁵⁾ Eventualmente barrare.

NB: Le procedure di campionatura e di prova devono essere quanto più ravvicinate possibile, nel rispetto degli intervalli di tempo minimi, onde evitare che gli animali vengano maneggiati e manipolati in modo eccessivo.

Veterinario ufficiale

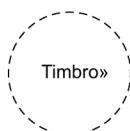
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



- 2) Nell'allegato II, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modello/i

- “BOV”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di animali domestici della specie bovina (incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci).
- “OVI”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, delle specie domestiche ovina e caprina (*Ovis aries* e *Capra hircus*).
- “POR”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*).
- “EQU”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, incluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).
- “RUF”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci — *Ovis aries*, *Capra hircus*, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae.
- “RUW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci — *Ovis aries*, *Capra hircus*, Suidae e Tayassuidae) e delle famiglie Rhinocerotidae e Elephantidae.
- “SUF”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici di allevamento delle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae.
- “SUW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali non domestici in libertà delle famiglie Suidae, Tayassuidae o Tapiridae.
- “EQW”: modello di certificato veterinario per le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi in libertà appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (Zebra).

GS (garanzie supplementari):

- “A”: garanzie relative alla frollatura, alla misura del pH e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli dei certificati BOV (punto II.2.6), OVI (punto II.2.6), RUF (punto II.2.7) e RUW (punto II.2.4).
- “B”: garanzie relative alle frattaglie rifilate frollate descritte nel modello di certificato BOV (punto II.2.6).
- “C”: garanzie relative agli esami di laboratorio per la peste suina classica sulle carcasse da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato SUW (punto II.2.3.B).
- “D”: garanzie relative alla somministrazione, in azienda, di rifiuti alimentari agli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato POR (punto II.2.3.d).
- “E”: garanzie relative alle prove della tubercolosi sugli animali da cui sono state ottenute le carni fresche certificate conformemente al modello di certificato BOV (punto II.2.4.d).
- “F”: garanzie relative alla frollatura e al disossamento delle carni fresche, escluse le frattaglie, certificate conformemente ai modelli di certificati BOV (punto II.2.6), OVI (punto II.2.6), RUF (punto II.2.6) e RUW (punto II.2.7).
- “G”: garanzie relative: 1) all'esclusione delle frattaglie e del midollo spinale; e 2) agli esami e all'origine dei cervidi, in rapporto alla sindrome del dimagrimento cronico conformemente ai modelli dei certificati RUF (punto II.1.9) e RUW (punto II.1.10).
- “H”: garanzie supplementari richieste per il Brasile in relazione ai contatti tra animali, alla vaccinazione e alla sorveglianza; poiché lo Stato brasiliano di Santa Catarina non effettua vaccinazioni contro l'afta epizootica, il riferimento a un programma di vaccinazione non è applicabile alle carni provenienti da animali originari di tale Stato e ivi macellati.

Osservazioni

a) I certificati veterinari devono essere presentati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nella parte 2 dell'allegato II, secondo il formato del modello relativo alle carni corrispondenti. Essi devono contenere, seguendo la numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per ciascun paese terzo e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per il paese terzo esportatore o parte di esso. b) Deve essere presentato un certificato distinto e unico per le carni esportate da un singolo territorio figurante nelle colonne 2 e 3 dell'allegato II, parte 1, spedite verso la stessa destinazione e trasportate in uno stesso vagone ferroviario, autocarro, aereo o nave. c) L'originale di ciascun certificato è composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorranza più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. d) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà effettuata l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.	e) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto I.28 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante del certificato originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del veterinario ufficiale che procede alla certificazione. f) Se il certificato, comprese le tabelle supplementari di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: (numero di pagina)/(numero totale di pagine) e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale. In tal modo le autorità competenti del paese esportatore controllano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. h) L'originale del certificato deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontiera dell'UE. i) Il numero di riferimento del certificato di cui alle caselle 1.2 e II.a deve essere assegnato dall'autorità competente.
--	--

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinataire		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.					
Nome									
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza					
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione				I.17.					
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
				I.20. Numero di animali/Peso lordo					
I.21. Temperatura		Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐		I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio					
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐					
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto			
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero				

PAESE		Modello BOV	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni di animali della specie bovina domestica sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:	II.b.
	II.1.1.	le [carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;	
	II.1.2.	le carni sono state ottenute conformemente all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	⁽¹⁾ II.1.3.	[le carni macinate sono state prodotte conformemente all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;]	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli I e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;	
	II.1.5.	⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004];	
	II.1.6.	le [carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;	
	II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;	
	II.1.8.	le [carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.9.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):	
	⁽¹⁾	[II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile e figurante in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata): a) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile; ⁽¹⁾ (c) se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE: ⁽¹⁾ [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] ⁽¹⁾ o [le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]]	

- ⁽¹⁾ o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE controllato e figurante in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata):
- a) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ⁽¹⁾ [c) le carni/carni macinate bovine non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
 - ⁽¹⁾ o [c) le carcasse, le semicarasse o le semicarasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000⁽³⁾;]
- ⁽¹⁾ o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non è stato/a classificato/a conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che è stato/a classificato/a come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata):
- a) il paese o la regione non è stato/a classificato/a in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure è stato/a classificato/a come paese o regione avente un rischio di BSE indeterminato;
 - b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;
 - c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ⁽¹⁾ [d) le carni/carni macinate bovine non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini;]
 - ⁽¹⁾ o [d) le carcasse, le semicarasse o le semicarasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000⁽³⁾;]
- ⁽⁴⁾ [II.1.10. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

- a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
- ⁽¹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
- ⁽¹⁾ o [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le carni in questione in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data);]
- ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ o [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ o [b) applica un programma di vaccinazione sistematica contro l'afta epizootica, e le carni provengono da allevamenti in cui l'efficacia di tale programma è verificata dall'autorità veterinaria competente attraverso una regolare sorveglianza sierologica che indichi livelli di anticorpi adeguati e dimostri l'assenza del virus dell'afta epizootica;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ o [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia, ma l'autorità veterinaria competente ha svolto una regolare sorveglianza che dimostra l'assenza dell'afta epizootica;]

II.2.2. sono state ottenute da animali:

- ⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]
- ⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽²⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]
- ⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE: ;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende nelle quali:

- a) nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽⁷⁾ la peste bovina; e
- ⁽¹⁾ [b) negli ultimi 30 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ o [b) non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria e dove negli ultimi 60 giorni non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 25 km; e
- c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
- ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ o [b) non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi di polizia sanitaria e dove negli ultimi 12 mesi non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina, né nell'azienda di origine né in quelle situate in un raggio di 10 km; e

- (1)(6) c) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]
- [d) negli ultimi 3 mesi non sono stati introdotti animali da zone non riconosciute dall'UE;
- e) gli animali sono identificati e registrati nel Sistema nazionale di identificazione e certificazione di origine per i bovini;
- f) le aziende in questione sono incluse, sulla base di un'ispezione favorevole e di una relazione ufficiale delle autorità competenti, nell'elenco delle aziende autorizzate figurante in TRACES⁽¹⁰⁾ e sono oggetto di ispezioni che le autorità competenti effettuano periodicamente per accertarsi che siano rispettate le prescrizioni stabilite dalla presente decisione;]
- II.2.4. sono state ottenute da animali:
- a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino a un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;
- b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore prima della macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto II.2.1;
- c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽¹¹⁾;
- (1)(12) [d) che sono stati sottoposti con esito negativo ad un test ufficiale di intradermotubercolinizzazione praticato nei tre mesi precedenti la macellazione;]
- (1)(6) [e) che nel macello, prima della macellazione, siano stati tenuti completamente separati dagli animali le cui carni non sono destinate alla Comunità europea;]
- II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
- II.2.6.
- (1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]
- (1)(8) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]⁽¹⁾ esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0; e
- sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]
- (1)(9) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]⁽¹⁾ esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e
- sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.06. Inoltre, per i territori non contrassegnati da "A" o "F" nella colonna 5 "SG" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata), se del caso è possibile utilizzare il codice SA 15.02.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa", "tagli", "frattaglie rifilate" o "carne macinata".

Le frattaglie rifilate di animali domestici della specie bovina possono essere soltanto frattaglie da cui siano state completamente asportate le ossa, le cartilagini, la trachea, i grossi bronchi, i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso e il muco. Sono autorizzati anche i muscoli masseteri interi, incisi conformemente all'allegato I, sezione IV, capitolo I, punto B.1, del regolamento (CE) n. 854/2004 (nell'ultima versione modificata).

Carni macinate: carni disossate che sono state sminuzzate o macinate, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "disossate", "non disossate", "frollate" e/o "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (3) Al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o parti di carcasse bovine per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
- (4) Barrare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.
- (5) Esclusivamente nel caso di carni disossate frollate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota a piè di pagina 8 oppure nel caso di frattaglie rifilate che soddisfano le garanzie supplementari indicate nella nota a piè di pagina 13.
- (6) Garanzie supplementari per l'importazione di carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "H".
- (7) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C ed è autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate o frattaglie rifilate frollate che soddisfano le garanzie supplementari descritte, rispettivamente, nelle note a piè di pagina 8 o 13.
- (8) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A".
- (9) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.
- (10) L'elenco delle aziende autorizzate fornito dall'autorità competente è riveduto a intervalli regolari e aggiornato dalla stessa autorità competente. La Commissione provvede a che tale elenco di aziende autorizzate sia reso pubblico per informazione mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (11) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (12) Garanzie supplementari relative alle prove per la tubercolosi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "E". Intradermotuberculinizzazione da eseguire conformemente al disposto dell'allegato B della direttiva 64/432/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (13) Garanzie supplementari per le frattaglie rifilate frollate da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "B".

Veterinario ufficiale

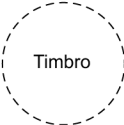
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione								
Riferimento documentale		I.17.						
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)						
		I.20. Numero di animali/Peso lordo						
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli						
Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐				
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐						
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto		
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero			

PAESE		Modello OVI	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni di animali della specie ovina e caprina domestica sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che: II.1.1. le [carni] [carni macinate derivanti]⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; ⁽¹⁾II.1.2. [sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] ⁽¹⁾II.1.3. [le carni macinate sono state prodotte conformemente all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;] II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli II e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di [carne] [carne macinata]⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le [carni] [carni macinate derivanti]⁽¹⁾ soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; II.1.8. le [carni] [carni macinate derivanti]⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.9. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): ⁽¹⁾ [II.1.9.1. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE trascurabile e figurante in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata): a) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE trascurabile in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati nel paese avente un rischio di BSE trascurabile; ⁽¹⁾ [c) se nel paese o regione ci sono stati casi indigeni di BSE: ⁽¹⁾ [gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;] ⁽¹⁾ o [le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]]]	II.b.

- ⁽¹⁾ o [II.1.9.2. nel caso di importazioni da un paese o da una regione con un livello di rischio di BSE controllato e figurante in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata):
- a) il paese o regione è classificato/a come avente un rischio di BSE controllato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - b) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ⁽¹⁾ [c) le carni/carni macinate non contengono né sono derivate dal materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivate da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini;]
 - ⁽¹⁾ o [c) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000⁽³⁾.]
- ⁽¹⁾ o [II.1.9.3. nel caso di importazioni da un paese o da una regione che non è stato/a classificato/a conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure che è stato/a classificato/a come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE ed elencato/a in quanto tale nella decisione 2007/453/CE (nell'ultima versione modificata):
- a) il paese o la regione non è stato/a classificato/a in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure è stato/a classificato/a come paese o regione avente un rischio di BSE indeterminato;
 - b) agli animali da cui derivano le carni/carni macinate non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli derivati da ruminanti;
 - c) gli animali da cui derivano le carni/carni macinate bovine non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento dell'animale, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;
 - ⁽¹⁾ [d) le carni/carni macinate non sono derivate da:
 - i) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001;
 - ii) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;
 - iii) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di ovini o caprini.]
 - ⁽¹⁾ o [d) le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contengono materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali. Le carcasse o le parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale sono state identificate mediante una striscia blu sull'etichetta di cui al regolamento (CE) n. 1760/2000⁽³⁾.]

II.2.

Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

- a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
- ⁽¹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
- ^{(1) o} [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le carni in questione in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data);]
- ^{(1) (4) o} [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]

II.2.2. sono state ottenute da animali:

- ⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]
- ^{(1) o} [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽²⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare carni fresche nella Comunità europea;]
- ^{(1) o} [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE:]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

- a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽⁵⁾ la peste bovina;
- b) non soggette a divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi ovina o caprina nelle 6 settimane precedenti; e
- ⁽¹⁾ [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina negli ultimi 30 giorni;]
- ^{(1) (4) o} [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; e
- d) in cui gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

II.2.4. sono state ottenute da animali:

- a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino a un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;
- b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore prima della macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto II.2.1;
- c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽⁶⁾;

II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.6.

(1) [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

(1) (4) (7) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]⁽¹⁾ esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

(1) (8) o [contengono [carni disossate] [e] [carni macinate]⁽¹⁾ esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

II.3. **Attestato relativo al benessere degli animali**

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, delle specie domestiche ovina e caprina (*Ovis aries* e *Capra hircus*).

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19 utilizzare il codice SA appropriato: 02.04, 02.06, o, per i territori di origine non contrassegnati da "A", "F" o "I" nella colonna 5 "SG" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata), utilizzare il codice SA 15.02.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata".

Carni macinate: carni disossate che sono state sminuzzate o macinate, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "disossate", "non disossate", "frollate" e/o "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (3) Al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 è aggiunto il numero di carcasse o parti di carcasse per le quali è richiesta la rimozione della colonna vertebrale e per le quali non è richiesta la rimozione della colonna vertebrale.
- (4) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A".
- (5) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota 4.
- (6) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (7) Garanzie supplementari per l'importazione di carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "I".
- (8) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

Veterinario ufficiale

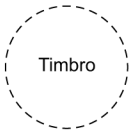
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione								
Riferimento documentale		I.17.						
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)						
		I.20. Numero di animali/Peso lordo						
I.21. Temperatura		Ambiente ☐			Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐	
							I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐						
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Numero di colli		Peso netto
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero			

PAESE		Modello POR	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di animali della specie suina domestica sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:	II.b.
	II.1.1.	le [carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;	
	II.1.2.	sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare:	
	⁽¹⁾	[sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;]	
	⁽¹⁾ o	[sono state sottoposte a trattamento col freddo conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]	
	⁽¹⁾ o	[nel caso di carni di suini domestici destinati esclusivamente all'ingrasso e alla macellazione, esse provengono da un'azienda o da una categoria di aziende riconosciute ufficialmente dalle autorità competenti come esenti da <i>Trichine</i> , conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 2075/2005;]	
	⁽¹⁾ II.1.4.	[le carni macinate sono state prodotte conformemente all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;]	
	II.1.5.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli IV e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;	
	II.1.6.	⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di [carne] [carne macinata] ⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.7.	le [carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;	
	II.1.8.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;	
	II.1.9.	[le carni] [carni macinate derivanti] ⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
⁽²⁾ II.1.10.	soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]		

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

⁽¹⁾ [a] era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini; e]

^{(1) o} [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾; e

ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data); e]

b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;

II.2.2. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]

^{(1) o} [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽³⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]

^{(1) o} [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE..... ;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.2.1;

b) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;

c) alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

^{(1) (4)} [d] che si sono impegnate a non somministrare ai suini rifiuti di cucina, che sono soggette a controlli ufficiali e figurano nell'elenco degli stabilimenti compilato dalle autorità competenti ai fini dell'esportazione di carni suine nella Comunità europea;]

II.2.4. sono state ottenute da animali:

a) che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili,

b) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino a un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

c) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto II.2.1; e

d) che sono stati macellati il o nel periodo dal al⁽⁵⁾;

II.2.5. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.6. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*).

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.06, 02.09 o 15.01.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarcassa", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata".

Carni macinate: carni disossate che sono state sminuzzate o macinate, che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti grassi aderenti), ad esclusione del muscolo del cuore.
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "disossate", "non disossate", "frollate" e/o "macinate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Barrare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.
- (3) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (4) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "D".

Rifiuti di cucina: i rifiuti di cibi destinati al consumo umano provenienti da ristoranti, aziende di catering o cucine, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell'allevatore o delle persone addette alla cura dei suini.
- (5) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

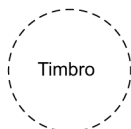
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione								
Riferimento documentale		I.17.						
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)						
		I.20. Numero di animali/Peso lordo						
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli						
Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐				
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐						
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto		
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero			

PAESE		Modello EQU	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.b.		
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di solipedi domestici sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:	
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;	
	II.1.2.	sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
	II.1.3.	le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli III e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;	
	II.1.5.	⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]	
	II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;	
	II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;	
	II.1.8.	le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:	
	II.2.1.	sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ ;	
	II.2.2.	sono state ottenute da solipedi domestici:	
	⁽¹⁾	[rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]	
	⁽¹⁾ o	[che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal territorio contrassegnato dal codice: ⁽²⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]	
	⁽¹⁾ o	[che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE..... ;]	
	II.2.3.	sono state ottenute da animali macellati il o nel periodo dal al ⁽³⁾ in un macello intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie figuranti nell'allegato A della direttiva 90/426/CEE oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;	
	II.2.4.	sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.	

II.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le carni macinate, di solipedi domestici (*Equus caballus*, *Equus asinus* e loro incroci).

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.05 o 02.06.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28 *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa" o "tagli".
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽²⁾ Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).

⁽³⁾ Date: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

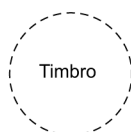
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato-		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.					
Nome									
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza							
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione		I.17.							
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
		I.20. Numero di animali/Peso lordo							
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli							
Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐					
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio							
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐							
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐							
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto			
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero				

PAESE		Modello RUF	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 999/2001 e certifica che le carni di animali di allevamento dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>) e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i> sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.1.2. le carni sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli VII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; II.1.4. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ^{(1) o} [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.5. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima. ^{(1) (2)} [II.1.7. per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD): questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi di allevamento che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico;] II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte: II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e ⁽¹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;] ^{(1) o} [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le carni in questione in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data);] ^{(1) (4)} o [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]		

II.2.2. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]

⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che a tale data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]

II.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

a) in cui nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro [l'afta epizootica oppure]⁽⁵⁾ la peste bovina;

b) in cui si compiono regolarmente ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi nelle sei settimane precedenti; e

⁽¹⁾ [c) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 30 giorni precedenti;]

⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ o [c) in cui non sono in vigore restrizioni ufficiali per motivi sanitari e all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 50 km circostante, non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica o peste bovina nei 90 giorni precedenti; e

d) dove gli animali sono rimasti per almeno 40 giorni prima del loro trasferimento diretto al macello;]

II.2.4. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁾ [a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento fino ad un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto II.2.1; e

c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al ⁽⁶⁾;

⁽¹⁾ o [a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:

— a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,

— l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,

— gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore prima della macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto II.2.1,

— gli animali sono stati macellati nel periodo dal al ⁽⁶⁾,

— gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte, e

— gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; e

b) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e +4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]

⁽¹⁾⁽⁷⁾ II.2.5. [sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili in libertà;]

II.2.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.7.

⁽¹⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

⁽¹⁾⁽⁴⁾ o [contengono carni disossate esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

⁽¹⁾⁽⁸⁾ o [contengono carni disossate esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali in libertà dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie *Bison* e *Bubalus* e loro incroci — *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Suidae* e *Tayassuidae*) e delle famiglie *Rhinocerotidae* e *Elephantidae*, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.06 o 02.08.90.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa" o "tagli".
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "disossate", "non disossate" e/o "frollate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Garanzie supplementari per le carni fresche di cervidi, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "G".
- (3) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (4) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "A".
- (5) Cancellare se il paese esportatore effettua la vaccinazione contro l'afta epizootica con i sierotipi A, O o C e se è un paese autorizzato ad esportare verso la Comunità europea carni disossate frollate, che soddisfano le garanzie supplementari descritte nella nota a piè di pagina 4.
- (6) Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (7) Non necessario per la selvaggina di allevamento allevata ininterrottamente nelle regioni artiche.
- (8) Garanzie supplementari per le carni ottenute da carni disossate frollate, da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "F". Per le carni disossate frollate non è autorizzata l'importazione nella Comunità europea prima che siano trascorsi 21 giorni dalla macellazione.

Veterinario ufficiale

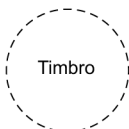
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:

Timbro

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione		I.17.						
Riferimento documentale								
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)				
				I.20. Numero di animali/Peso lordo				
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli				
Ambiente ☐				Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per								
Consumo umano ☐								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto		
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero			

PAESE		Modello RUW	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario	II.b.
		Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni fresche di animali in libertà dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i> , <i>Capra hircus</i> , <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>) e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i> sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che:	
	II.1.1.	le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;	
	II.1.2.	le carni sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare:	
	i)	prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non congelate;	
		nonché	
	ii)	dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4;	
	⁽¹⁾ II.1.3.	[nel caso delle specie sensibili soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni;]	
	II.1.4.	le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;	
II.1.5.	⁽¹⁾ [nel caso di selvaggina grossa, la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;]		
	⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]		
II.1.6.	le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;		
II.1.7.	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;		
⁽¹⁾ ⁽²⁾ II.1.8.	per quanto concerne la sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease — CWD): questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi selvatici che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non deriva da animali provenienti da regioni nelle quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico;]		
II.1.9.	le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.		

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte:

II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽³⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:

- a) era indenne da 12 mesi da peste bovina e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia; e
- ⁽¹⁾ [b) era indenne da 12 mesi da afta epizootica e dove nello stesso periodo non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro tale malattia;]
- ^{(1) o} [b) era considerato indenne da afta epizootica dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare i suddetti animali dalla decisione/...../CE della Commissione, del (data);]
- ^{(1) (4) o} [b) applica ufficialmente e sotto controllo programmi di vaccinazione contro l'afta epizootica nei bovini domestici;]

II.2.2. sono state ottenute da animali selvatici abbattuti tra il e il⁽⁵⁾ all'interno del territorio indicato al punto II.2.1 e l'abbattimento ha avuto luogo:

- a) ad una distanza superiore a 20 km dai confini di un altro paese, o di una sua parte, che in tale periodo non era autorizzato all'esportazione delle carni fresche di cui trattasi verso la Comunità europea;
- b) in una zona in cui negli ultimi 60 giorni non vigevano divieti connessi alle malattie indicate al punto II.2.1;

II.2.3. sono state ottenute da animali che dopo l'abbattimento sono stati trasportati il più presto possibile per la refrigerazione ad un centro di lavorazione della selvaggina intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 30 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

II.2.4.

⁽¹⁾ [sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.]

^{(1) (4) o} [contengono carni disossate esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento, in cui il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo *longissimus dorsi* dopo la frollatura e prima del disossamento è risultato inferiore a 6,0; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

^{(1) (6) o} [contengono carni disossate esclusivamente ottenute da carni disossate diverse da frattaglie, provenienti da carcasse da cui sono state rimosse le principali ghiandole linfatiche accessibili, sottoposte a frollatura ad una temperatura di +2 °C per almeno 24 ore prima del disossamento; e

sono state tenute rigorosamente separate da carni non rispondenti ai requisiti sopra citati durante tutte le fasi della lavorazione, del disossamento e del magazzinaggio fino al loro imballaggio in scatole o scatoloni che ne permettono l'ulteriore magazzinaggio in appositi locali.]

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
	Nome							
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario		I.6.					
	Nome							
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.				
Nome								
Indirizzo								
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE						
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐				
Autocarro ☐		Altro ☐						
Identificazione		I.17.						
Riferimento documentale								
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)						
		I.20. Numero di animali/Peso lordo						
I.21. Temperatura		Ambiente ☐			Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐	
							I.22. Numero di colli	
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐						
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Numero di colli		Peso netto
				Laboratorio di sezionamento		Deposito frigorifero		
			Macello					

PAESE		Modello SUF	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di animali non domestici di allevamento delle famiglie <i>Suidae</i> , <i>Tayassuidae</i> o <i>Tapiridae</i> sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che: - II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; - II.1.2. le carni sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione III, del regolamento (CE) n. 853/2004; - II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione; - II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli VII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; - II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] - II.1.6. le carni soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; - II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; - II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	II.b.
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte: - II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice:⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽¹⁾ [a] era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini; e] ⁽¹⁾ o [a] i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾; e ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;	

Il.2.2. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁾ [rimasti nel territorio descritto al punto Il.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]

⁽¹⁾ o [che sono stati introdotti il (data) nel territorio descritto al punto Il.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che a quella data era autorizzato ad esportare tali carni fresche nella Comunità europea;]

Il.2.3. sono state ottenute da animali provenienti da aziende:

- a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto Il.2.1;
- b) all'interno delle quali, e nell'area situata in un raggio di 10 km ad esse circostante, non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto Il.2.1 nei 40 giorni precedenti;
- c) in cui vengono regolarmente effettuate ispezioni veterinarie per la diagnosi di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e alle quali non siano stati applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

Il.2.4. sono state ottenute da animali:

⁽¹⁾ [a) che sono stati trasportati in autoveicoli puliti e disinfettati prima del carico, dall'allevamento di origine fino a un macello riconosciuto, senza essere entrati in contatto con altri animali che non soddisfano le condizioni di cui sopra;

b) che sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto Il.2.1; e

c) che sono stati macellati il o nel periodo dal al ⁽³⁾;

⁽¹⁾ o [a) che sono stati macellati nell'azienda di origine, previa autorizzazione del veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, il quale ha rilasciato una dichiarazione scritta secondo cui:

- a suo parere, il trasporto degli animali al macello avrebbe costituito un rischio inaccettabile per il benessere degli animali o delle persone addette alla loro cura,
- l'azienda è stata sottoposta ad ispezione e l'autorità competente ha autorizzato la macellazione della selvaggina,
- gli animali sono stati sottoposti ad un'ispezione sanitaria ante mortem nelle 24 ore prima della macellazione e in particolare non hanno evidenziato alcun indizio delle malattie citate al punto Il.2.1,
- gli animali sono stati macellati nel periodo dal..... al ⁽³⁾
- gli animali sono stati dissanguati secondo le regole prescritte; e
- gli animali macellati sono stati eviscerati entro tre ore dalla macellazione; e

b) le cui carcasse sono state trasportate al macello riconosciuto nel rispetto di condizioni igieniche e, qualora sia trascorsa più di un'ora dalla macellazione, è stata constatata una temperatura compresa tra 0 °C e +4 °C all'arrivo del mezzo utilizzato per il trasporto;]

Il.2.5. sono state ottenute da animali che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili in libertà;

Il.2.6. sono state ottenute in uno stabilimento intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto Il.2.1 oppure nel quale, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate nella Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

Il.2.7. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.

Il.3. Attestato relativo al benessere degli animali

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica che gli animali da cui provengono le carni fresche sopra descritte sono stati trattati, nei macelli, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria.

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di animali in libertà appartenenti alle famiglie *Suidae*, *Tayassuidae* o *Tapiridae*, allevati come animali domestici o allevati in aziende sin dalla nascita.

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03 o 02.08.90.
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28 *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa" o "tagli".
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare disossate o non disossate. Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).

Parte II

- ⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.
- ⁽²⁾ Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- ⁽³⁾ Data o date della macellazione. Le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.

Veterinario ufficiale

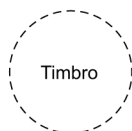
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6.						
	Nome								
	Indirizzo								
	Codice postale								
	Tel.								
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.					
Nome									
Indirizzo									
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza							
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐					
Autocarro ☐		Altro ☐							
Identificazione		I.17.							
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
		I.20. Numero di animali/Peso lordo							
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli							
Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐					
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio							
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐							
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐							
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti	Numero di colli	Peso netto			
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Deposito frigorifero				

PAESE		Modello SUW	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di animali in libertà delle famiglie <i>Suidae</i>, <i>Tayassuidae</i> o <i>Tapiridae</i> sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.1.2. le carni sono state ottenute conformemente all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004 e, in particolare: i) prima dello scuoiamento sono state immagazzinate e manipolate separatamente dagli altri prodotti alimentari e non congelate; nonché ii) dopo lo scuoiamento sono state sottoposte all'ispezione finale di cui al punto II.1.4; II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione; II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte: II.2.1. sono state ottenute nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato: ⁽¹⁾ [a) era indenne da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini; e] ⁽¹⁾ o i) era indenne da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾; e ii) era considerato indenne da [afta epizootica]⁽¹⁾, [peste suina classica]⁽¹⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽¹⁾, dal (data), senza aver registrato casi/focolai successivamente, ed era autorizzato ad esportare le suddette carni in forza della decisione/...../CE della Commissione, del (data); e] b) negli ultimi 12 mesi non ha effettuato vaccinazioni contro queste malattie né permette le importazioni di animali domestici vaccinati contro queste malattie;		

Parte II

- (1) Cancellare se non pertinente.
- (2) Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- (3) Date: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- (4) Garanzie supplementari da fornire ove richiesto nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata) con la lettera "C". A tal fine, nelle prove diverse dalla prova EDTA, i prelievi da utilizzare sono un campione di tonsille e di milza, più un campione di ileo o di rene e un campione di almeno uno dei seguenti linfonodi: retrofaringei, parotidei, mandibolari o mesenterici. Indicare i campioni utilizzati.

Veterinario ufficiale

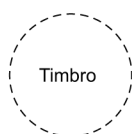
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.						
	Nome										
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente								
	Tel.		I.4. Autorità locale competente								
	I.5. Destinatario		I.6.								
	Nome										
	Indirizzo										
	Codice postale										
	Tel.										
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.							
Nome											
Indirizzo											
I.13. Luogo di carico				I.14. Data della partenza							
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐		Nave ☐		Vagone ☐							
Autocarro ☐		Altro ☐									
Identificazione				I.17.							
Riferimento documentale											
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
				I.20. Numero di animali/Peso lordo							
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli							
Ambiente ☐		Di frigorifero ☐		Di congelazione ☐							
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio							
I.25. Merce certificata per				Consumo umano ☐							
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐							
I.28. Identificazione della merce											
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello Laboratorio di sezionamento		Deposito frigorifero		Numero di colli		Peso netto	

PAESE		Modello EQW	
Parte II: Certificazione	II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di solipedi selvatici appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (Zebra) sopra descritte sono state prodotte conformemente a dette disposizioni e in particolare che: II.1.1. le carni provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; II.1.2. le carni sono state ottenute conformemente all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004; II.1.3. le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare sono state sottoposte, con esito negativo, ad un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione; II.1.4. le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione I, capitolo II, e all'allegato I, sezione IV, capitoli VIII e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004; II.1.5. ⁽¹⁾ [la carcassa o parti della carcassa recano tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capitolo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;] ⁽¹⁾ o [gli imballaggi di carne recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;] II.1.6. le carni soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; II.1.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima; II.1.8. le carni sono state immagazzinate e trasportate conformemente alle pertinenti prescrizioni dell'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.	II.b.
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte: II.2.1. sono state ottenute da animali selvatici abbattuti nel periodo dal al ⁽²⁾ nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾; II.2.2. sono state ottenute da animali selvatici che, dopo l'abbattimento, sono stati trasportati entro 12 ore per la refrigerazione [ad un centro di raccolta e subito dopo]⁽¹⁾ ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto intorno al quale, nel raggio di 10 km, nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate all'allegato A della direttiva 90/426/CEE oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate ad essere esportate verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo la rimozione di tutta la carne e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento effettuata sotto il controllo di un veterinario ufficiale; II.2.3. sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni sopra descritte.	

Osservazioni

Il certificato riguarda le carni fresche, escluse le frattaglie e le carni macinate, di solipedi appartenenti al sottogenere *Hippotigris* (Zebra), cacciati in libertà.

Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano.

Dopo l'importazione, le carcasse non scuoiate devono essere trasportate immediatamente allo stabilimento di destinazione per la trasformazione.

Parte I

- Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).
- Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.
- Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE.
- Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.08.90
- Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.
- Casella I.23: nel caso di contenitori o scatoloni, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28: *Natura della merce*: indicare "carcassa intera", "semicarcassa", "quarti di carcassa" o "tagli".
- Casella I.28: *Tipo di trattamento*: se del caso, indicare "frollate" oppure "non scuoiate". Se i tagli/pezzi sono congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa).
- Casella I.28: *Macello*: qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina.

Parte II

- ⁽¹⁾ Cancellare se non pertinente.
- ⁽²⁾ **Date**: le importazioni di tali carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali abbattuti o cacciati prima della data di autorizzazione all'esportazione verso la Comunità europea dal territorio di cui alle caselle I.7 e I.8 o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di tali carni dallo stesso territorio.
- ⁽³⁾ Codice del territorio come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata).

Veterinario ufficiale

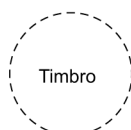
Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Luogo:

Firma:



PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.				
	Nome								
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente						
	Tel.		I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE						
	Nome		Nome						
	Indirizzo		Indirizzo						
	Codice postale		Codice postale						
	Tel.		Tel.						
	I.7. Paese di origine		ISO Codice	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione	ISO Codice	I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione					
Nome				Deposito doganale ☐ Rifornitore di navi ☐					
Indirizzo				Nome Numero di riconoscimento					
				Indirizzo					
				Codice postale					
I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza							
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE							
Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐									
Autocarro ☐ Altro ☐									
Identificazione		I.17. Numero/i CITES							
Riferimento documentale									
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA)							
		I.20. Numero di animali/Peso lordo							
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli							
Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di congelazione ☐									
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio							
I.25. Merce certificata per		Consumo umano ☐							
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐		I.27.							
Paese terzo		Codice ISO							
I.28. Identificazione della merce									
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce	Numero di riconoscimento degli stabilimenti		Numero di colli	Peso netto			
			Macello	Laboratorio di sezionamento	Impianto di fabbricazione				

PAESE		Modello TRANSITO/MAGAZZINAGGIO	
Parte II: Certificazione	II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte: II.1.1. provengono da un paese o da una regione autorizzati, al momento della macellazione, all'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE; e II.1.2. soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato [BOV] [OVI] [POR] [EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW]⁽¹⁾ figurante all'allegato II, parte 2, della decisione 79/542/CEE; e II.1.3. sono ottenute da animali macellati e sottoposti a trasformazione il o nel periodo dal al⁽²⁾. Osservazioni Il certificato riguarda il transito e il magazzinaggio, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, di: — carni fresche, incluse carni macinate, di: 1) animali domestici della specie bovina (incluse le specie <i>Bison</i> e <i>Bubalus</i> e loro incroci) (modello "BOV"); 2) animali domestici della specie ovina (<i>Ovis aries</i>) e caprina (<i>Capra hircus</i>) (modello "OVI"); 3) animali domestici della specie suina (<i>Sus scrofa</i>) (modello "POR"); — carni fresche, escluse carni macinate, di: 4) solipedi domestici (<i>Equus caballus</i>, <i>Equus asinus</i> e loro incroci) (modello "EQU"); — carni fresche, escluse le frattaglie, di: 5) animali non domestici di allevamento dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>), e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i> (modello "RUF"); 6) animali non domestici in libertà dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci — <i>Ovis aries</i>, <i>Capra hircus</i>, <i>Suidae</i> e <i>Tayassuidae</i>), e delle famiglie <i>Rhinocerotidae</i> e <i>Elephantidae</i> (modello "RUW"); 7) animali non domestici di allevamento appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i>, <i>Tayassuidae</i> o <i>Tapiridae</i> (modello "SUF"); 8) animali non domestici in libertà appartenenti alle famiglie <i>Suidae</i>, <i>Tayassuidae</i> o <i>Tapiridae</i> (modello "SUW"); 9) solipedi in libertà appartenenti al sottogenere <i>Hippotigris</i> (modello "EQW"). Carni fresche: tutte le parti, fresche, refrigerate o congelate di animali, adatte al consumo umano. Parte I — Casella I.8: indicare il codice del territorio come figura nell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE (nell'ultima versione modificata). — Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. — Casella I.12: indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi. — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'UE. — Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05, 02.06, 02.08.90, 02.09 o 15.02. — Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali.		

